



## **COMUNE DI MONTALCINO**

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) –www.comunemontalcino.com

### ORDINANZA N. **53** DEL **06/04/2023**

---

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A PROROGARE IL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER I SOLI EDIFICI SCOLASTICI, DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI ASILI NIDO, FINO AL GIORNO 15 APRILE 2023 COMPRESO.

#### AREA 6 - SERVIZIO MANUTENZIONE, SUAP

**PREMESSO CHE** le temperature ambientali degli ultimi giorni risultano inferiori alle medie stagionali, nonché dell'incerta situazione climatica degli ultimi e dei prossimi giorni, la tendenza previsionale che non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature e delle possibili precipitazioni atmosferiche previste che potrebbero contribuire ad abbassare ulteriormente le temperature;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 74/2013 specifica che l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile (per le zone climatiche E) e che, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

**DATO ATTO CHE** in applicazione del "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misure di contenimento del riscaldamento" di cui al Decreto ministeriale dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 ottobre 2022, n. 383 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici, per la stagione invernale 2022-2023, rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, in virtù di quanto sopra specificato, nel Comune di Montalcino (classificato in zona climatica E), per la stagione invernale 2022-2023, è permesso l'esercizio degli impianti termici dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023 compresi per un massimo di 13 ore giornaliere di funzionamento;

**RILEVATO CHE**, comunque, l'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**RILEVATO**, altresì, che l'art. 1, comma 6 del D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022 ha confermato quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013, ovvero sia che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

**VISTA**, pertanto, la necessità di garantire e tutelare la salute degli studenti all'interno delle scuole ed assicurare un clima idoneo alle attività scolastiche;

**RITENUTO** opportuno alla luce di quanto sopra esposto, estendere la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 6,5 ore giornaliere (corrispondente al 50%) dalla data del 8 aprile 2023 fino al giorno 15 aprile 2023 solamente per gli impianti a servizio degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, compreso asili nido;

**ATTESA**, infine, la propria competenza all'adozione del presente atto, in ordine al combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nell'esercizio del potere concesso al Sindaco dalla vigente legislazione in materia di salvaguardia della pubblica incolumità, nonché dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013;

## **ORDINA**

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, di prorogare i termini di accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale solamente a servizio degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, compresi asili nido, dalla data del 08 aprile 2023 fino al giorno 15 aprile 2023 compreso, con orario ridotto a 6,50 ore giornaliere - fatta salva eventuale revoca della presente ordinanza in caso di rialzo delle temperature;

## **AVVERTE CHE**

i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 192/2005 provvedano a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici; la mancata od anche solo parziale ottemperanza a quanto ordinato con il presente provvedimento può comportare sanzioni amministrative, tra cui quelle previste all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 citato, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinamento vigente sotto il profilo penale (art. 650 del Codice Penale);

### **DISPONE ALTRESI' CHE**

- copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- copia della presente ordinanza venga trasmessa, per mezzo PEC, alla Prefettura di Siena;

### **ED INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 (sessanta) giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Silvio Franceschelli / INFOCERT SPA

